

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 23/01/2026

FATTO

Con ricorso pervenuto il 15.10.2025, la ricorrente, debitore principale di un rapporto da cui origina il credito oggetto di successiva cessione all'intermediario convenuto, lamenta l'illegittimità di una segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi Banca d'Italia. Sostiene che l'intermediario ha violato l'art. 119 TUB, in quanto ha fornito documentazione generica priva di riferimenti identificativi alla posizione della ricorrente, mera attestazione numerica documentale e nessun contratto originario o documentazione contabile. Contesta anche la violazione dell'art. 15 GDPR, in quanto non le è stata trasmessa la documentazione richiesta. Afferma che manca la prova della titolarità del credito, non essendo sufficiente la pubblicazione in G.U. della cessione, che avrebbe dovuto esserle comunicata individualmente. Sostiene la nullità del contratto, ex art. 117 TUB, per assenza della forma scritta.

Chiede all'Arbitro di:

- Accertare l'illegittimità della segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia effettuata dall'intermediario;

- Ordinare la cancellazione immediata e definitiva della segnalazione con efficacia *ex tunc*;

Condannare l'intermediario al risarcimento del danno complessivamente quantificato in € 10.000,00, così dettagliati:

- € 8.000,00 per danno non patrimoniale da illegittima segnalazione;
- € 1.000,00 per danno patrimoniale;

- € 1.000,00 per danno da violazione del GDPR.
- Accertare il difetto di legittimazione attiva dell'intermediario per carenza di prova della cessione specifica del credito;
- Accertare l'inesistenza del credito vantato per mancanza di documentazione probatoria adeguata.
- Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Espone che il credito gli veniva ceduto dall'originario titolare (F* S*) in data 8.06.2022, nell'ambito di una operazione di cessione avente ad oggetto un portafoglio di crediti deteriorati. Di tale cessione è stata data notizia mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 74 del 25.06.2020, codice redazionale ***. Il credito in questione afferiva alla posizione contrattuale n. 6****, per l'ammontare, alla data della suddetta cessione, di € 4.496,33. Si trattava della passività formatasi nell'ambito del rapporto di prestito finalizzato sottoscritto in data 25.05.2018 che la Ricorrente aveva acceso, in origine, con F* S*, passività che non veniva, negli anni, regolarizzata. La segnalazione in CR è stata eseguita in continuità con quella iniziata dal titolare originario. La Circolare n. 139 /1991 di Banca D'Italia prevede un obbligo di preventivo avviso di segnalazione per iscritto solo nel caso in cui l'intermediario segnali per la prima volta il soggetto a sofferenza, dovendo invece, in caso di continuità segnaletica, solamente accertarsi dell'eventuale sussistenza dei presupposti per una diversa segnalazione. Non sussisteva, quindi, alcun onere di preavviso. Infatti, in forza della pubblicazione della cessione nella G.U., la resistente era sollevata dall'onere di raggiungere singolarmente i debitori ceduti con apposite notifiche della cessione. Ciò nonostante, la cessionaria aveva comunque tentato di notificare la cessione alla ricorrente mediante raccomandata a.r. del 8.06.2020. Alla ricorrente, su sua espressa richiesta, sono stati trasmessi il contratto di cessione e l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti con evidenziato il rigo corrispondente al credito vantato nei suoi confronti. A contestazione dell'asserita violazione dell'art. 119 TUB e dell'asserita nullità del contratto ex art. 117 TUB per vizio di forma, viene prodotta la documentazione contrattuale - regolarmente sottoscritta - e contabile trasmessa alla ricorrente, con l'invio del riscontro del 29.09.2025. Infine, l'intermediario afferma che la domanda di risarcimento del danno è inammissibile in quanto non formulata in reclamo e che l'importo richiesto appare, comunque, eccessivo. La risarcibilità di un danno postula la presenza di un comportamento *contra ius* posto in essere dal soggetto verso il quale tale danno viene lamentato e viene rivolta la richiesta risarcitoria, il che non può sussistere nel caso di specie.
- Con replica e controreplica le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie posizioni.

DIRITTO

La controversia verte sulla contestazione delle legittimità di una segnalazione a sofferenza effettuata nella CR di Banca d'Italia.

Con il ricorso, in sintesi, vengono contestate:

1. la nullità del contratto per vizio di forma;
2. la violazione degli artt. 12 e 15 GDPR;
3. l'assenza di prova di titolarità del credito segnalato;
4. l'illegittimità della segnalazione in CR.

La ricorrente chiede anche il risarcimento dei danni.

A tale proposito, deve ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria, formulata dall'intermediario, perché avanzata per la prima volta in sede di ricorso. Ai sensi delle Disposizioni ABF, infatti, *"il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario segnalata nel reclamo"*.

Venendo, dunque, all'esame delle domande nel merito, quanto alle censure relative alla validità del contratto di finanziamento, la ricorrente eccepisce che la resistente ha prodotto:

- una richiesta di finanziamento priva di accettazione formale;
- un estratto conto con data antecedente, importo diverso dal documento di richiesta ed un numero di contratto che non può essere associato in alcun modo al documento ritenuto un contratto.

E, in effetti, agli atti è presente una richiesta di prestito, sottoscritta dalla ricorrente in data 25.05.2018 per € 3.973,37, da rimborsare il 24 rate da € 184,80. L'estratto conto indica, invece, come data di finanziamento, il 4.06.2018. L'attestazione sull'erogazione dell'importo finanziato indica quest'ultima data, ma un importo erogato di € 23.286,83. La numerazione della richiesta di prestito non corrisponde a quella oggetto di cessione e conseguente pacifica segnalazione a sofferenza. La sola coincidenza riguarda di numero di rate, l'importo della rata, il Tan e il Taeg.

Venuto il, ricorso già all'esame del Collegio, nella riunione del 18 dicembre 2025 questo ha adottato il seguente provvedimento: *“ravvisata l'incompletezza della documentazione in atti, sospende la decisione e fissa ad entrambe le parti un termine di 30 giorni per produrre copia del contratto che ha originato la segnalazione in Centrale Rischi e la relativa visura”*. L'intermediario con nota n. 0047630 del 07.01.2026 ha prodotto quanto richiesto dal Collegio, eccependo in particolare che:

- la copia del contratto dal quale discende il credito vantato nei confronti della Ricorrente ed oggetto di segnalazione era stato allegato alle controdeduzioni, sub doc. 12;
- con pec del 29.09.2025 (all. 11) è stato riscontrato il reclamo, inoltrando copia del contratto di prestito finalizzato sottoscritto in data 25.05.2018 dalla Ricorrente, l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB ante e post beneficio del termine concesso, nonché la prova di erogazione del credito (all. ti 12-15);
- dalla visura prodotta emerge la segnalazione a sofferenza in continuità effettuata in Centrale dei Rischi.

Anche il ricorrente ha trasmesso una memoria in data 09.01.2026 sostenendo che:

- l'intermediario ha nuovamente prodotto il documento depositato in precedenza e puntualmente contestato nel ricorso e nelle repliche, in quanto: privo di valore vincolante, ha natura precontrattuale; non reca alcuna accettazione formale del finanziatore;
- tale documento non integra il “contratto che ha originato la segnalazione” richiesto dal Collegio e non è idoneo a fondare né l'esistenza del credito né la segnalazione in Centrale Rischi;
- la reiterata produzione del medesimo documento non consente di superare le eccezioni di: inesistenza/mancata prova del titolo contrattuale; difetto di legittimazione attiva dell'intermediario; assenza di presupposti sostanziali per la segnalazione a sofferenza;
- pertanto, alla luce della documentazione prodotta, il quadro probatorio rimane invariato rispetto a quanto già dedotto nel ricorso ovvero che l'intermediario non ha fornito il documento contrattuale definitivo, né elementi idonei a dimostrare la legittimità della segnalazione operata.

Tutto quanto sopra premesso, si rappresenta che l'Intermediario allega, quale copia del contratto che ha originato la segnalazione in Centrale Rischi, il medesimo documento prodotto nelle controdeduzioni ovvero una mera *“richiesta di credito finalizzato”*, recante il numero di accettazione ***356 del 25.05.2018.

Come già eccepito dal ricorrente, tale numerazione non corrisponde al numero di contratto n. 66111 riportato in tutta la documentazione prodotta dall'Intermediario ovvero nell'estratto conto, nell'attestazione d'avvenuta erogazione dell'importo finanziato e nell'estratto dell'elenco dei crediti ceduti.

Inoltre, anche dal confronto di documentazione riportate il medesimo numero di contratto (ovvero estratto conto e attestazione d'avvenuta erogazione dell'importo finanziato) sussistevano della incongruenza in ordine a data erogazione (04.06.18 o 06.04.18) e importi (€ 3.973,37 o € 23.286,83).

In sintesi, all'esito della richiesta istruttoria deliberata nella riunione del 18.12.2025, l'intermediario ha prodotto la medesima documentazione attestante l'avvenuta accettazione di una richiesta di prestito, e non la documentazione attestante che, a seguito di tale accettazione n. **356, si è generato il contratto n. 66111; a fronte di precise contestazioni della ricorrente (sia in ricorso che nelle repliche) in ordine a tali incongruenze e discrepanze, non mai fornito risposte/chiarimenti/eccezioni di alcun tipo né nelle controdeduzioni, né nelle controrepliche, né, da ultimo, nell'integrazione post sospensione; la visura prodotta dal resistente che dovrebbe provare la segnalazione a sofferenza in continuità del rapporto ceduto n. 66111, è poco chiara, priva di legenda oltre a non recare alcun numero di contratto (presente solo codice NDG della ricorrente):

In definitiva, la contestazione della ricorrente deve ritenersi fondata: non è possibile comprendere dalla documentazione depositata dall'intermediario quale sia il rapporto di finanziamento a fronte del quale ella è stata segnalata a sofferenza.

Parte ricorrente contesta anche la violazione di una serie di disposizioni del GDPR, che richiama in sede di ricorso e di repliche.

Non essendo tutt'altro che certo che il contratto in atti sia quello da cui originerebbe il credito segnalato, non risulta possibile verificare se sia stato prestato il consenso al trattamento dei dati particolari, nonché verificare l'effettiva inadempienza alla richiesta di accesso ai dati. Dagli atti risulta che la ricorrente ha fatto molteplici richieste volte ad ottenere la documentazione attestante il credito segnalato. In particolare, all'espressa istanza avanzata l'11.08.25 l'intermediario ha dato una risposta inadeguata e tardiva. E, infatti, alle specifiche richieste della ricorrente, l'intermediario, con il riscontro del 29.09.2025 (cioè inviato oltre 48 giorni dopo!) ha fornito solo un estratto generico, violando l'art. 12 del GDPR che prevede il riscontro *"senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese"*.

L'intermediario si difende semplicemente affermando di avere fornito alla ricorrente tutta la documentazione.

Anche sotto tale profilo, pertanto, il ricorso appare meritevole di accoglimento.

Le principali contestazioni di parte ricorrente attengono alla mancata prova da parte della convenuta della titolarità del credito. Viene, pertanto, posta in discussione la legittimazione attiva di questa a far valere la pretesa creditoria. La ricorrente richiama, infatti, giurisprudenza di merito e di legittimità che ha dichiarato l'insufficienza della cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB ad attestare l'effettiva titolarità del credito. Sul punto, l'intermediario si difende osservando che il solo atto di cessione che ha riguardato il credito contestato è stato stipulato tra l'originario intermediario e il resistente e che per tale vicenda non fosse tenuto ad alcuna comunicazione recante la notifica della cessione prevista dall'articolo 1264 c.c., che, nella fattispecie, non troverebbe applicazione.

Sul punto si osserva preliminarmente che con la sentenza n. 3405/2024, la Suprema Corte ha statuito: *"In tema di cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente"*.

Il cessionario ha, quindi, l'onere di produrre:

- il contratto di cessione;
- l'elenco dettagliato dei crediti effettivamente inclusi nella cessione;
- la corrispondenza tra il credito azionato e i criteri di individuazione pubblicati.

Nel caso di specie, sono agli atti il contratto di cessione e l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti, con evidenziato il rigo corrispondente al credito vantato nei confronti del ricorrente.

La resistente aveva anche tentato di notificare la cessione alla ricorrente mediante raccomandata a.r. del 8.06.2020 spedita ad un indirizzo corrispondente a quello indicato nel modulo di ricorso.

La ricorrente nulla dice su tale comunicazione. Si rammenta, però, che il numero di rapporto oggetto di cessione non corrisponde alla proposta di contratto prodotta dalla resistente.

In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve trovare accoglimento per ciò che riguarda la domanda di cancellazione della segnalazione.

Parte ricorrente avanza domanda per il risarcimento del danno patrimoniale che quantifica in € 10.000,00, così dettagliati:

- € 8.000,00 per danno non patrimoniale da illegittima segnalazione;
- € 1.000,00 per danno patrimoniale;
- € 1.000,00 per danno da violazione del GDPR.

Il Collegio in proposito osserva che - non essendo stata prodotta la visura - non vi sono evidenze documentali né della durata e dell'importo della segnalazione, né delle *"spese sostenute per la tutela dei diritti"* menzionate dalla ricorrente. Osserva anche che, con riferimento alla prova del danno da segnalazione illegittima, per giurisprudenza costante, anche arbitrale, esso trattasi di danno-conseguenza, e come tale deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, la cui prova beneficia quindi di agevolazioni sul piano probatorio agganciate al congegno presuntivo (artt. 2727 - 2729 c.c.), fermo restando che *"il danno, ed in particolare la "perdita", deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato"* (Cass. civ, sez. I, 25.01.2017, n. 1931). L'orientamento fermo dei Collegi è nel senso di affermare una lesione alla reputazione di "buon pagatore" solo ove sia provato che il ricorrente è effettivamente tale (cfr., *ex multis*, Collegio di Bari, dec. n. 12874 del 06 ottobre 2022). Prova che, nel caso di specie, non è stata fornita.

In definitiva, la domanda risarcitoria non può essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla cancellazione della segnalazione presente nella Centrale Rischio.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE